

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 16089	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: non quantificato				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro: no				
Quantum: mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza in data 13 ottobre 2005 del Tribunale di Vasto.				
2° Grado: sentenza emessa in data 2 dicembre 2008 con la quale, la Corte di Appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto il concorso di colpa della vittima, riduceva la pena a mesi due di reclusione, confermando nel resto le statuizioni relative all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 590, commi 3 e 5 in relazione all'art. 583 c.p., comma 2, n. 3.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Introduceva il braccio nella bocca di scarico degli scarti di un 'estrattore centrifugo per effettuarne la pulizia ma siccome questo era privo di idonea protezione atta ad evitare il contatto delle mani degli addetti, veniva colpito dalle pale in movimento del rotore.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

In violazione di quanto prescritto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 73 (integrante il profilo di colpa specifica contestata all'imputato), l'apertura dell'apparecchio estrattore a centrifuga, deputata alla fuoriuscita degli scarti delle lavorazioni dei prodotti vegetali, non era dotata di un dispositivo di sicurezza (costituito da una prolunga o da una griglia) idoneo ad impedire che l'operatore (o chiunque altro) - sia che la macchina funzionasse ad una certa altezza da terra sia che fosse appoggiata al suolo (come era accaduto al momento dell'infortunio) - potesse raggiungere, previa introduzione all'interno della mano, il rotore in movimento. L'incidente si era verificato proprio perchè la lavoratrice non aveva incontrato siffatto specifico "impedimento". Tant'è vero che l'Ufficiale di P.G. della USL aveva, dopo il fatto, formulato all'imputato specifica prescrizione in tal senso alla quale questi "si era poi attenuto rendendo addirittura inamovibile la prolunga della bocca di scarico degli scarti, a mezzo di bullonatura o saldatura ".Abnorme è da ritenersi il comportamento imprudente del
--

lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - quindi, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - ovvero che, pur rientrando nelle mansioni che gli sono proprie, sia consistito in qualcosa di radicalmente e di ontologicamente lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore stesso nella esecuzione del lavoro. Sicchè, al di fuori dell'ipotesi di siffatta condotta abnorme, il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, essendo questi titolare di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto: la salute e l'incolumità del lavoratore. Una siffatta posizione conduce necessariamente ad escludere che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito, non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinari utilizzati, ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità. (cfr. in senso conforme, ex multis Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 - dep. 23/12/2005 - Imputato: Riccio con cui si è stabilito che "il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzarle intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile").

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.